

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

86° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1975

Presidenza del Vice Presidente **SEGNANA**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Credito agevolato al commercio » (2134-B)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines ed altri; Milani ed altri; Erminero ed altri e dei disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, della Basilicata, delle Marche, della Toscana, dell'Umbria, della Campania, del Lazio, d'Abruzzo, del Piemonte, della Puglia, del Molise) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore alla Commissione Pag. 1326
1327, 1328
ABIS, sottosegretario di Stato per il tesoro 1328
MARANGONI 1327

Rinvio della discussione:

« Integrazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646,

e successive modificazioni ed integrazioni »
(2132) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1331, 1332
ABIS, sottosegretario di Stato per il tesoro 1332
POERIO 1331

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

MARANGONI, segretario, legge il processo verbale dalla seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Credito agevolato al commercio » (2134-B)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Boffardi Ines ed altri; Milani ed altri; Erminero ed altri e dei disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali

del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, della Basilicata, delle Marche, della Toscana, dell'Umbria, della Campania, del Lazio, d'Abruzzo, del Piemonte, della Puglia, del Molise) (Approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Credito agevolato al commercio », risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Boffardi Ines, Allegri, Erminero, Degan, Grassi Bertazzi, Caroli, Beccaria, Vaghi, Sangalli, Anselmi Tina, Bertè, Maggioni, Laforgia; Milani, Raffaelli, D'Amico, D'Alema, Triva, Coccia, D'Angelo, Bastianelli, Cataldo, Busetto; Erminero, Allegri, Sangalli, Caroli, Aliverti, Anselmi Tina, Vaghi, Bianchi Fortunato, Costamagna, Grassi Bertazzi, La Loggia, Lapenta, Mazzotta, Fioret e dei disegni di legge di iniziativa dei Consigli regionali del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia-Romagna, della Basilicata, delle Marche, della Toscana, dell'Umbria, della Campania, del Lazio, d'Abruzzo, del Piemonte, della Puglia, del Molise, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge, di cui io stesso sono relatore, è stato discusso, in seconda lettura, dalla nostra Commissione nello scorso mese di luglio ed è stato approvato nella seduta del 9 luglio 1975 con alcune modificazioni al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. La Commissione industria, commercio, artigianato e commercio con l'estero della Camera dei deputati lo ha successivamente modificato nella seduta del 24 luglio. Tali modifiche oggi sottoposte al nostro esame non sono di carattere sostanziale, ma tendono a migliorare quanto da noi già era stato predisposto.

All'articolo 1, punto 1), è stata introdotta la seguente modifica: dopo le parole « ad altre forme di commercio associato », sono

state aggiunte le altre: « a condizione che siano tutti »; cioè si è voluto rafforzare il concetto già da noi espresso in quel punto.

All'articolo 3 è stata meglio specificata la portata della norma per quanto riguarda il Mezzogiorno. Occorre, peraltro, tener presente che nel testo trasmesso vi è, per mero errore materiale, una omissione, come risulta dal successivo messaggio corretto inviato dalla Camera: al primo comma e al secondo comma, anch'esso modificato, dell'articolo 3, dopo le parole « 30 giugno 1967, n. 1523 » vanno aggiunte le parole: « e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 »; identica correzione va apportata all'ultimo comma, modificato, dell'articolo 4. All'articolo 6, è stata apportata una modifica nella composizione del comitato di gestione del fondo per il finanziamento: il direttore generale del commercio interno non è più presente nel comitato in qualità di membro, ma vi svolge le funzioni di segretario. Sempre allo stesso articolo è stato aggiunto, tra i poteri del comitato, il seguente punto: « 6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge ». Infine, si è provveduto a sopprimere il comma seguente al suddetto punto 6) ed è stata apportata una modifica al terzultimo comma sempre riguardante la citazione del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

All'articolo 7, primo comma, sono state soppresse le parole: « le cui disponibilità sono tenute presso la tesoreria centrale dello Stato ».

All'articolo 8 è stata apportata una modifica puramente formale alla lettera c) ed è stata introdotta una lettera f) che prevede che al fondo di garanzia confluiscono eventuali contributi di enti pubblici o privati; si è voluto poi reinserire nel testo, con un secondo comma, quanto la Camera aveva già previsto, e noi avevamo soppresso, in tema di facoltà delle Regioni a statuto speciale ed ordinario di istituire propri fondi di garanzia.

Sempre all'articolo 8 risulta, nel testo che abbiamo sotto gli occhi, la seguente modifica alla lettera a): le parole « sono tenuto ad operare » sono state corrette in « sono tenuti ad erogare »; si tratta peraltro di un mero errore materiale (come è evidente, dato che una trattenuta si opera, non si eroga), ed è stato preannunciato un messaggio corretto in tal senso dall'altro ramo del Parlamento. Pertanto dobbiamo considerare tale lettera come non modificata dalla Camera dei deputati.

All'articolo 11, con una modifica di carattere esclusivamente tecnico, si è preferito dare un'indicazione più generica facendo riferimento, invece che agli articoli 15 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al titolo IV di detto decreto.

Altri mutamenti non sono stati apportati e, quindi, come relatore, non mi rimane che invitare la Commissione ad approvare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I. Pongo innanzitutto l'accento sul fatto che non è certamente piacevole per la nostra Commissione dover ritornare su questo disegno di legge, che certamente ha avuto un tormentato *iter*. Tra le consultazioni con le Regioni e le associazioni di categoria e le discussioni alla Camera dei deputati, sono trascorsi due anni dalla sua presentazione, poi finalmente si è arrivati all'approvazione il 22 maggio 1975. Il provvedimento, trasmesso al Senato, prima della discussione, svoltasi nella nostra Commissione, è stato esaminato in sede di Sottocommissione, appositamente nominata, e dopo una serie di modifiche è stato approvato il 9 luglio 1975; tornato alla Camera è stato ulteriormente modificato in data 24 luglio 1975. Oggi, al Senato, ci troviamo a riesaminarlo per la quarta volta e pur rendendoci conto che si tratta di un provvedimento che rappresenta la mediazione fra diversi propositi e proposte di diverse parti politiche, permettetemi di dire con molta franchezza che questo modo di legiferare non giova certamente né a noi come Parlamento, né al paese. Non si può quindi, a mio modo

di vedere, nascondere la mancanza di una chiara volontà politica di legiferare nel miglior modo possibile per la soluzione dei problemi dietro il giochetto del rinvio da una Camera all'altra. È giunto il momento di superare ogni ulteriore tergiversazione, operando per la definitiva approvazione del provvedimento senza altre modifiche, anche perché le ultime modifiche apportate dalla Camera dei deputati non sono sostanziali ma parziali e di precisazione. Già nel corso della precedente discussione, in sede di dichiarazione di voto, la mia parte politica affermò che il provvedimento nel complesso rappresentava un passo avanti nell'accoglimento delle richieste delle categorie interessate, ma sottolineò anche i limiti in esso insiti, per i quali riteneva opportuno dichiarare la propria astensione. Se ben ricordo, il primo limite da noi denunciato era rappresentato dall'insufficienza del provvedimento rispetto alle necessità del settore commerciale; il secondo verteva sulla parte cospicua di finanziamento riservato al commercio all'ingrosso ed il terzo riguardava la composizione del comitato di gestione. Ora, sono state apportate alcune modifiche e soprattutto è stata accolta la nostra proposta per quanto riguarda il comitato di gestione, nel quale il direttore generale del commercio interno non entra più come componente, ma come segretario ed il rappresentante delle Regioni partecipa con pieno diritto e non a titolo consultivo. Certamente le modifiche hanno migliorato il provvedimento e sono da noi condivise, ma nonostante ciò rimaniamo dell'avviso che il provvedimento rimane insufficiente per rispondere alle esigenze delle categorie, per cui il nostro atteggiamento non può mutare e, anche questa volta, si esprime con l'astensione dal voto.

P R E S I D E N T E, *relatore alla Commissione.* Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

In qualità di relatore non ho particolari osservazioni da fare in ordine a quanto detto dal collega Marangoni. Rinnovo quindi l'invito ad approvare il disegno di legge.

6^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (24 settembre 1975)

A B I S , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, nel prendere atto della volontà espressa dalla Commissione, di volere approvare il disegno di legge quale risulta con le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, non posso non precisare che permangono in noi una serie di dubbi sull'insufficienza e sull'opportunità di alcune delle modifiche apportate, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 4 e la facoltà che è stata data ai Comuni di prestare garanzie, nei limiti della loro quota di partecipazione, sui mutui concessi dagli istituti di credito ai soggetti beneficiari del provvedimento. E questo, non per mancanza di volontà, ma perchè riteniamo che il Comune non abbia tale possibilità, non rientrando essa tra le spese di istituto.

Altrettanto perplessi ci lascia la nuova formulazione dell'articolo 6, che non prevede più la tenuta presso la Tesoreria centrale dello Stato delle disponibilità del fondo centrale di garanzia, mentre ciò è stato previsto per le Regioni a statuto speciale. Detta tenuta, invero, non credo potesse costituire ostacolo ad alcuna delle operazioni previste successivamente.

Comunque, malgrado queste osservazioni, compresa quella già fatta nella precedente discussione, relativa all'inopportunità di elevare la durata dei finanziamenti a 10 e 15 anni, che ritengo doveroso ribadire, io non mi sento, di fronte alla volontà espressa dalla Commissione, di proporre che il testo venga ulteriormente modificato.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

La prima parte dell'articolo 1 non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Do lettura del numero 1) dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati

« 1) le società, le cooperative, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra pic-

cole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

I numeri 2) e 3) dell'articolo 1 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato)

L'articolo 2 non è stato modificato.

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con la correzione di cui ho dianzi dato notizia:

« Ai finanziamenti concessi per la realizzazione dei programmi di investimento, previsti dall'articolo 2 della presente legge, si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 65 per cento del tasso di riferimento; per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, si applica un tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, del 50 per cento del tasso di riferimento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto comma dell'articolo 3 non sono stati modificati.

Do lettura del sesto comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, anch'esso corretto nel senso da me sopra indicato.

« La durata dei finanziamenti non può essere superiore a 10 anni e, per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, numero 991, e successive modificazioni ed integrazioni, a 15 anni ».

6^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (24 settembre 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 3 non sono stati modificati.

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 4 non sono stati modificati.

Do lettura del quinto comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, ricordando come anche qui vada apportata la correzione dell'errore materiale prima rilevato:

« La durata massima d'intervento è elevata a dieci anni, e quindici anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e alla legge 25 luglio 1952, numero 991, e successive modificazioni e integrazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

Il primo comma dell'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La gestione del fondo è affidata ad un Comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno, dal Ministro del turismo, dal Ministro del bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Alle sedute del Comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del quarto comma dell'articolo 5, aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Le mansioni di segretario del suddetto Comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

La prima parte del quinto comma dell'articolo 6, già quarto comma del testo da noi in precedenza approvato, relativa ai punti 1), 2) e 3), non è stata modificata.

Do lettura del punto 4) del suddetto quinto comma, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« 4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della

6^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (24 settembre 1975)

presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate; ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il punto 5) del medesimo comma dell'articolo 6 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del punto 6) del quinto comma dell'articolo 6, aggiunto dalla Camera dei deputati:

« 6) predisporre eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il successivo sesto comma dell'articolo 6, già quinto del testo da moi approvato, è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno ne propone il reinserimento, passiamo ai commi che seguono.

I due commi successivi, settimo ed ottavo, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del terz'ultimo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

L'ultimo e il penultimo comma dell'articolo 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« È istituito presso il Medio credito centrale un Fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

I commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

La prima parte del primo comma dell'articolo 8 non è stata modificata dalla Camera dei deputati. Parimenti non è stato modificato il punto *a*), anche se, come ho sopra rilevato, nel testo al nostro esame, per mero errore materiale, risulta sostituita la parola « operare » con l'altra: « erogare ».

La lettera *b*), sempre del primo comma, dell'articolo 8 non è stata modificata.

Do lettura della lettera *c*) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« *c*) da un contributo dello Stato di 1 miliardo di lire che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per ogni esercizio finanziario relativo alla durata della presente legge, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 900 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; ».

6^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (24 settembre 1975)

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Le lettere *d)* ed *e)* non sono state modificate.

Do lettura della lettera *f)* aggiunta dalla Camera dei deputati:

« *f)* dagli eventuali contributi di enti pubblici e privati od associazioni interessati allo sviluppo e all'ammodernamento dell'apparato distributivo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 8, aggiunto dalla Camera dei deputati:

« Le Regioni a statuto speciale ed ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano hanno facoltà di istituire propri fondi di garanzia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Agli atti, ai contratti e alle formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvata).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 11 non sono stati modificati.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 11 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Integrazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni** » (2132) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

In considerazione dell'esigenza di iniziare l'esame del bilancio nella seduta odierna, propongo di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta.

P O E R I O . Data l'importanza della materia, desidero invitare la Commissione a un sollecito inizio della discussione del provvedimento.

6^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (24 settembre 1975)

A B I S , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono anch'io favorevole alla proposta del Presidente, di un breve rinvio di tale discussione.

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore Poerio che la discussione del provvedimento potrà iniziare nella prossima seduta della Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata.

La seduta termina alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI